



RIFORMA DELLO SPORT

D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36

(modificato da ultimo dal D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120)

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO - F.I.G.C. L.N.D.

Riunione con le Società

3 Novembre 2023



Premessa

La presente relazione riguarderà unicamente gli aspetti della Riforma attinenti alle associazioni sportive dilettantistiche / società sportive dilettantistiche (ASD/SSD).

Verrà individuata la tipologia di rapporti che possono instaurarsi con i vari soggetti che operano nell'ambito delle suddette associazioni e verrà esaminata la relativa disciplina.

Verrà altresì trattata l'abolizione del c.d. vincolo sportivo.



Tipologia di rapporti

- Lavoro sportivo
 - contratto di lavoro subordinato
 - contratto di lavoro autonomo (co.co.co.)
- Prestazione d'opera professionale
- CO.CO.CO. (ordinario)
- Volontario
- Prestazione occasionale



Lavoratore sportivo

- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Direttore sportivo
- Preparatore Atletico
- Direttore di gara

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva **verso un corrispettivo**



Lavoratore sportivo

Ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore di una ASD/SSD iscritta nel Registro delle associazioni sportive dilettantistiche (oltre che di altri soggetti individuati dalla norma) le **mansioni** rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.**

Le suddette mansioni sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.



Lavoratore sportivo

Non possono essere inquadrati nel rapporto di lavoro sportivo:

- coloro che svolgono mansioni di carattere **amministrativo-gestionale**
- coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una **professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi **albi** o **elenchi** tenuti dai rispettivi ordini professionali



Lavoratore sportivo

DIPENDENTI PUBBLICI

L'attività di lavoratore sportivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni può essere svolta solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta **entro 30 giorni** dalla ricezione della richiesta.

Se, decorso il suddetto termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione **è da ritenersi in ogni caso accordata.**



Lavoratore sportivo

Il rapporto di lavoro sportivo può esplicarsi in due forme:

- contratto di **lavoro subordinato**
- contratto di **lavoro autonomo** (co.co.co.)

Nell'area del dilettantismo vige la **presunzione** di lavoro autonomo in presenza di due requisiti:

→ la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive

→ le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**



Lavoratore sportivo

ADEMPIMENTI INIZIALI

- **CONTRATTO**
- **TESSERAMENTO**
- **COMUNICAZIONE**



Lavoratore sportivo

▪ CONTRATTO

Con il lavoratore sportivo va stipulato un contratto. Per quanto riguarda gli atleti e i tecnici, esiste un **modello tipo**, che va depositato **contestualmente** al tesseramento.

E' possibile stipulare scritture integrative rispetto al contratto tipo, le quali vanno depositate contestualmente al contratto tipo. Bisogna prestare attenzione affinché le modifiche / integrazioni non siano contrarie alla legge o alle norme federali. In tal caso il Comitato non rilascia il visto di esecutività.

Il rapporto di lavoro sportivo è disciplinato dall'**Accordo Economico Collettivo** concluso tra la LND e l'AIC.



Lavoratore sportivo

▪ TESSERAMENTO

Art. 39 N.O.I.F. → per i calciatori/calciatrici titolati di contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso il Comitato purchè venga concesso il **visto di esecutività** da parte dello stesso Comitato. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è consentito **dal giorno successivo** al rilascio del visto di esecutività.



Lavoratore sportivo

▪ COMUNICAZIONE

L'instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo deve essere comunicata tramite modello Unilav al **Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) entro il trentesimo giorno** del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.



Lavoratore sportivo

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- **LIBRO UNICO DEL LAVORO**
- **TUTELA SANITARIA**
- **SICUREZZA**
- **ASSICURAZIONE**
- **TRATTAMENTO PENSIONISTICO**
- **TRATTAMENTO TRIBUTARIO**



Lavoratore sportivo

▪ LIBRO UNICO DEL LAVORO

L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Con decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire i suddetti adempimenti.



Lavoratore sportivo

▪ TUTELA SANITARIA

L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto **controlli medici**, secondo disposizioni stabilite con decreto ministeriale da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma.

Vengono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 41 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 → **sorveglianza sanitaria**.

La **visita di idoneità agonistica** non sostituisce la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 ma rappresenta soltanto uno degli incombeni all'interno della stessa, precisamente quello riguardante l'idoneità all'attività lavorativa.



Lavoratore sportivo

▪ SICUREZZA

Per tutto quanto non regolato dal decreto n. 36/2021, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Ai lavoratori sportivi che ricevono **compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro** si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 2, decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

Pertanto, detti soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e **con oneri a proprio carico**, hanno **facoltà** di:

→ beneficiare della **sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

→ partecipare a **corsi di formazione** specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



Lavoratore sportivo

▪ ASSICURAZIONE

Per i lavoratori sportivi in regime di co.co.co. **non** c'è l'obbligo di iscrizione all'INAIL.

Ai suddetti lavoratori si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, prevista per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di **atleti**, **dirigenti** e **tecnici** per i casi di **infortunio** avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la **morte** o una **inabilità permanente**.

Per i volontari tesserati sussistono già le suddette coperture assicurative con la polizza FIGC



Lavoratore sportivo

▪ TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Adempimenti

- va fatta l'iscrizione alla **Gestione separata INPS**
- la comunicazione mensile all'INPS relativa ai dati retributivi (UNIEMENS) viene fatta attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche → entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2023**.



Lavoratore sportivo

L'iscrizione e la comunicazione vanno fatte anche per i lavoratori il cui compenso annuo è inferiore a 5.000 euro?

L'art. 28 comma 3 D.Lgs. 36/2021, nella formulazione anteriore al D.Lgs. 120/2023 (c.d. decreto correttivo), prevedeva che non fossero soggetti alle comunicazioni al Registro delle attività sportive dilettantistiche *“i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali”*. Questa previsione è stata eliminata. Ciò fa ritenere che tutti gli adempimenti (tranne il versamento dei contributi previdenziali) **debbono essere assolti** anche per i lavoratori il cui compenso annuo sia inferiore a 5.000 euro annui.



Lavoratore sportivo

Aliquote contributive – Base imponibile

- aliquota contributiva **24%** per i lavoratori **già assicurati** presso altre forme obbligatorie
- aliquota contributiva **25%** per i lavoratori **non assicurati** presso altre forme obbligatorie (**oltre** alle aliquote aggiuntive)
- l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate **sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui**

Fino al **31 dicembre 2027** la contribuzione è dovuta **nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo**. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.



Lavoratore sportivo

Esempio 1

- **Lavoratore sportivo con altra posizione pensionistica**, che ha percepito 4.000 euro da 1 gennaio a 30 giugno (stagione sportiva precedente) e 2.000 euro da 1 luglio a 31 dicembre (stagione sportiva successiva)
 - base imponibile 1.000 euro (ridotta a 500 euro sino al 31.12.2027)
 - aliquota 24%
 - contributo previdenziale dovuto euro 240 (euro 120 sino al 31.12.2027), di cui euro 80,00 a carico ASD/SSD e euro 40,00 a carico lavoratore
 - **compenso netto per il lavoratore** (ASD/SSD opera la ritenuta): euro 5.960
 - **costo per ASD**: euro 6.080,00
 - modalità versamento (a cura ASD/SSD per l'intero) → modello F24
 - termine versamento → il giorno 16 del mese successivo all'erogazione



Lavoratore sportivo

Esempio 2

- **Lavoratore sportivo senza altra posizione pensionistica**, che ha percepito 4.000 euro da 1 gennaio a 30 giugno (stagione sportiva precedente) e 2.000 euro da 1 luglio a 31 dicembre (stagione sportiva successiva)
 - base imponibile 1.000 euro (ridotta a 500 euro sino al 31.12.2027)
 - aliquota 25% (aliquote aggiuntive: 0,50% malattia maternità)
 - contributo previdenziale dovuto euro 270,30 (euro 135,15 sino al 31.12.2027), di cui euro 90,10 a carico ASD/SSD e euro 45,05 a carico lavoratore
 - **compenso netto per il lavoratore** (ASD/SSD opera la ritenuta): euro 5.950,05
 - **costo per ASD/SSD**: euro 6.090,10
 - modalità versamento (a cura ASD/SSD per l'intero) → modello F24
 - termine versamento → il giorno 16 del mese successivo all'erogazione



Lavoratore sportivo

È consigliabile indicare nel contratto di lavoro sportivo il **compenso lordo**



Lavoratore sportivo

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell'1 luglio 2023 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lettera m), primo periodo, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo.**

- **Esempio 1:** lavoratore sportivo che ha percepito 6.000 euro da 1 gennaio 2023 a 30 giugno 2023 → non è dovuto alcun contributo previdenziale su detto importo
- **Esempio 2:** lavoratore sportivo che ha percepito 4.000 euro da 1 gennaio 2023 a 30 giugno 2023 e 2.000 euro da 1 luglio 2023 a 31 dicembre 2023 → tenuto conto che la norma è entrata in vigore l'1 luglio 2023 e tenuto conto della suddetta previsione, solo per l'anno 2023 i 4.000 euro non dovrebbero cumularsi con i 2.000 euro al fine di determinare la base imponibile, con la conseguenza che non dovrebbe essere versato alcun contributo previdenziale (il condizionale è d'obbligo perchè manca una norma transitoria specifica, si auspica un chiarimento da parte dell'INPS)



Lavoratore sportivo

Contributo

- Beneficiari → associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che nell'anno 2022 (o 2022/2023 in caso di esercizio infra annuale) hanno conseguito **ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000**
- Ammontare → commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di **luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023**
- Modalità → da stabilirsi con decreto ministeriale
- Pubblicazione dell'importo ricevuto → Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la **decadenza** dal contributo e il **recupero** dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione
- Il contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP



Lavoratore sportivo

▪ TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Si applica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali **fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000**.

Va emesso il cedolino paga.

Ai fini di quanto sopra previsto, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.



Lavoratore sportivo

NORMA TRANSITORIA

Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta in qualità di lavoratori sportivi, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta **non può superare l'importo complessivo di euro 15.000**



Lavoratore sportivo

▪ IRAP

Tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo **inferiori all'importo annuo di 85.000 euro** non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP



Lavoratore sportivo

▪ RIMBORSO SPESE

La Riforma non tratta il rimborso delle spese per i lavoratori sportivi. Si ritiene pertanto applicabile la normativa generale per i rapporti di co.co.co., la quale prevede per i lavoratori i seguenti **rimborsi non tassati**:

- **indennità di trasferta** → entro il limite di 46,48 euro / giorno
- **spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporto per trasferte** → devono essere documentate e non possono superare i 180,76 euro a trasferta
- **rimborso chilometrico** → non è possibile utilizzare tariffe km superiori a quelle ACI per autoveicoli di potenza superiore a 17CF per auto a benzina o 20 CF per auto diesel

NOTA BENE

→ per trasferta si intende **l'esercizio dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro** come individuata dal contratto di lavoro

→ le trasferte devono essere **fuori dal territorio comunale**

Al di fuori delle suddette ipotesi (ad esempio, il rimborso chilometrico per il viaggio da casa al campo sportivo), le somme erogate al lavoratore concorrono a determinare la **base imponibile a fini previdenziali e fiscali**



Lavoratore sportivo

▪ PREMI

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600 → **ritenuta alla fonte pari al 20%**



prestatore d'opera professionale

DEFINIZIONE

Coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una **professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali

ADEMPIMENTI

- lettera di incarico
- Fattura (ritenuta acconto se dovuta)



CO.CO.CO. (ordinario)

Ricorrendone i presupposti, con coloro che svolgono mansioni di carattere **amministrativo-gestionale** può essere instaurato un rapporto di co.co.co. (non è possibile con coloro che sono iscritti ad un albo o ad un elenco tenuto dal rispettivo ordine professionale).

ADEMPIMENTI

- comunicazione inizio rapporto tramite Unilav (antecedente all'inizio)
- apertura posizione INAIL
- iscrizione alla Gestione separata INPS

Le comunicazioni non possono avvenire tramite Registro delle attività sportive dilettantistiche.



CO.CO.CO. (ordinario)

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Vale quanto previsto per i lavoratori sportivi relativamente a:

- aliquote
- obbligo di versamento per la parte di compenso eccedente i primi **5.000 euro annui**
- riduzione del 50% dell'imponibile contributivo sino al 31.12.2017

OBBLIGHI TRIBUTARI

Vale quanto previsto per i lavoratori sportivi → i compensi non costituiscono base imponibile a fini fiscali fino all'importo complessivo di **euro 15.000 annui**



Volontari

Coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari **non sono retribuite in alcun modo** nemmeno dal beneficiario.



Volontari

- Non va sottoscritto alcun contratto
- Va sottoscritta la dichiarazione che viene rilasciata dal sistema all'atto del tesseramento
- Non va inviata alcuna comunicazione al RAS
- Si consiglia di tenere un **registro** dei volontari (può risultare utile, ad esempio, a fini assicurativi, come si vedrà di seguito)
- Per i dipendenti delle pubbliche amministrazione non è richiesta l'autorizzazione ma basta la semplice **comunicazione**
- Il ruolo di volontario è **incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.



Volontari

■ TESSERAMENTO

Art. 39 N.O.I.F. → per i calciatori/calciatrici che svolgono l'attività sportiva come volontari la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso il Comitato. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è consentito **dal giorno successivo** al predetto deposito.



Volontari

Per le prestazioni sportive dei volontari possono essere rimborsate **esclusivamente** le **spese documentate** relative al **vitto**, all'**alloggio**, al **viaggio** e al **trasporto** sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza** del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione**, purché:

→ non superino l'importo di **150 euro mensili**

→ l'organo sociale competente deliberi sulle **tipologie di spese** e le **attività di volontariato** per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le somme percepite a titolo di rimborso spese **non** concorrono a formare il reddito del volontario.



Volontari

▪ PREMI

La Riforma non disciplina l'erogazione dei premi nella norma in cui tratta i volontari. Peraltro, sebbene i premi vengano trattati nella parte in cui si disciplina il trattamento tributario riferito ai lavoratori sportivi, la stessa parla, a proposito dei beneficiari dei premi, di «tesserati» e non di lavoratori. Inoltre, la norma in cui si disciplina il rapporto dei dipendenti pubblici con le ASD, prevede la possibilità che possano percepire premi, sia come volontari che come lavoratori sportivi.

Alla luce di quanto sopra, pare di poter dire che anche i volontari possano percepire premi, il cui regime fiscale è lo stesso dei lavoratori sportivi (si attendono peraltro chiarimenti).



Volontari

TUTELA ASSICURATIVA

- I volontari devono essere assicurati per la **responsabilità civile verso i terzi**.
- Rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria di cui all'art. 51 della legge 27.12.2002 n. 289, prevista per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di **atleti**, **dirigenti** e **tecnici** per i casi di **infortunio** avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la **morte** o una **inabilità permanente**.

Per i volontari tesserati sussistono già le suddette coperture assicurative con la polizza FIGC



Volontari

IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA

Non cambia la disciplina vigente:

- **attività sportiva agonistica** → certificato di idoneità rilasciato dal medico sportivo
- **attività sportiva non agonistica** → certificato di idoneità rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra



Prestatori d'opera occasionali

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Si richiama la circolare INPS n. 107 di data 5.7.2017



Abolizione vincolo sportivo

1) Tesseramento da “GIOVANE”

Sono qualificati “**giovani**” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

Il tesseramento da “**giovane**” può durare al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto di apprendistato al compimento del 15° anno (o al compimento del 14° anno in caso di approvazione della modifica contenuta nel decreto correttivo attualmente all'esame delle commissioni parlamentari). In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

NORMA TRANSITORIA

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di **puro settore giovanile** possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.

2) Tesseramento da “GIOVANE DILETTANTE”

I/Le calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età o che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età, acquisiscono la qualifica di “**giovani dilettanti**” se sono tesserati con Società della Lega Nazionale Dilettanti o con Società della Divisione Serie B Femminile.

Il tesseramento da “**giovane dilettante**” può durare al massimo due stagioni sportive (da 16 a 18 anni), fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Nella stagione sportiva 2023/2024 per i/le calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo di tesseramento anche per solo una stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine delle quali sono liberi di diritto.



Abolizione vincolo sportivo

3) Tesseramento da “NON PROFESSIONISTA”

I/Le calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno di età, la qualifica di “non professionisti/e”.

Il tesseramento da “non professionista” dura al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

4) Durata massima dei contratti:

I contratti di lavoro sportivo e di apprendistato possono avere una durata, anche come somma complessiva della durata di più contratti di apprendistato, **non superiore a 5 stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore a tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni.**

5) Abolizione del vincolo sportivo per i calciatori/calciatrici che al 1° Luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di tesseramento:

Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:

- a) Fino al 30 Giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
- b) Fino al 30 Giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024;
- c) Fino al 30 Giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate alle lettere b) e c), l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.



Premio di tesseramento

Le Società che richiedono il **tesseramento annuale** come **“giovane dilettante”** o **“non professionista”** di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto **tesseramento annuale per Società della Lega Nazionale Dilettanti** sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un **“premio di tesseramento”**, in relazione alla categoria in cui milita la Società,

Il **“premio di tesseramento”** è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come **“giovane dilettante”** o **“non professionista”** **fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.**

Agli effetti del **“premio di tesseramento”** vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale **nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età**, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero **“premio di tesseramento”**. Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.



Premio di tesseramento

Calcio a 11 maschile

- Serie D €450
- Eccellenza €350
- Promozione €250
- Prima Categoria €150
- Seconda Categoria €100
- Terza Categoria non dovuto

Calcio a 5 maschile

- Serie A €500
- Serie A2 Elite €450
- Serie A2 €350
- Serie B €250
- Serie C1 €150
- Serie C2 €100
- Serie D non dovuto

Calcio a 11 femminile

- Serie B €150
- Serie C €100
- Eccellenza non dovuto
- Promozione non dovuto

Calcio a 5 femminile:

- Serie A €100
- Serie B non dovuto
- C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto



Premio di formazione

A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice di un **tesseramento con vincolo biennale** come **“giovane dilettante”** o **“giovane serie”** o del **primo contratto di lavoro sportivo**, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle Società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato **tesserato, senza contratto di lavoro sportivo**, a titolo definitivo o temporaneo, **nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni** (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC (per la stagione sportiva 2023/2024 il valore base è pari ad **€ 120** - rif. C.U. 236/A FIGC del 28/06/2023), alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.



Premio di formazione

- In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con Società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, **tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;**
- In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale con Società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico **sono raddoppiate;**
- Tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato e/o instaurato un tesseramento biennale;
- Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato per una frazione della stessa superiore a due mesi per più “Società Formatrici”, la quota di premio di formazione riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra dette società;
- Le quote di premio di formazione corrispondenti alle stagioni sportive o in cui il calciatore/calciatrice è stato tesserato per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti tesserato, sono versate in un fondo FIGC (che verrà successivamente destinato dal Consiglio Federale);
- In caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, **ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive;**
- Tra le “Società Formatrici” sono comprese anche le Società di Puro Settore Giovanile.